

CONTRO LE DECISIONI DELL'UFFICIALE DI ANAGRAFE I PRIVATI POSSONO PRESENTARE SIA RICORSI AMMINISTRATIVI CHE GIURISDIZIONALI.

In sintesi, i mezzi di difesa del privato avverso i provvedimenti o le decisioni dell'ufficiale di anagrafe sono:

A) Ricorso gerarchico al Prefetto

Si tratta di un ricorso gerarchico improprio, in quanto il prefetto non ha un potere di supremazia gerarchica, ma solo di 'alta vigilanza'; può riguardare vizi sia di legittimità che di merito.

Può essere presentato avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall'ufficiale di anagrafe:

1. diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare,
2. iscrizione d'ufficio o trasferimento della residenza,
3. cancellazione per irreperibilità,
4. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori.

Il ricorso scritto, soggetto all'imposta di bollo € 16,00 deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'ufficiale di anagrafe alla Prefettura-UTG della Provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto, da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante (che deve essere esplicitato nel contesto del ricorso).

Compiuti i necessari accertamenti, il prefetto può: 1) respingere il ricorso, se lo riconosce infondato, oppure 2) accoglierlo ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al TAR (tribunale amministrativo regionale) competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

E' presentato per la tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi - decide il Consiglio di Stato -, avverso il provvedimento prefettizio di decisione del ricorso gerarchico, entro 120 giorni dalla notifica della decisione prefettizia; possono essere excepti solo i vizi di legittimità dell'atto prefettizio impugnato.

C) Ricorso giurisdizionale al TAR

Proponibile in alternativa [e / o] al ricorso straordinario al Capo dello Stato per la tutela dei soli interessi legittimi, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto prefettizio che si intende impugnare; possono essere dedotti solo vizi di legittimità dell'atto.

D) Ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario

Ricorso concorrente [e / e] con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto per ottenere il riconoscimento di un diritto soggettivo asseritamente leso da un provvedimento dell'ufficiale di anagrafe in materia di iscrizione anagrafica e cancellazione anagrafica; può essere presentato entro i termini di prescrizione ordinaria stabiliti dall'art. 2946 c.c. (10 anni), non può essere richiesto l'annullamento dell'atto amministrativo contro cui si ricorre.

La classificazione degli atti anagrafici fra i diritti soggettivi comporta inevitabilmente il diritto di ottenere il risarcimento dei danni, se accertati. Questo comporta che in caso di soccombenza nel giudizio civile, a pagare è anzitutto il Ministero dell'Interno e solo dopo eventualmente, a seguito di rivalsa, l'impiegato.

Legittimato passivo non è dunque l'impiegato delegato che ha materialmente compiuto gli atti, e neppure il sindaco titolare della funzione e neanche il prefetto vigilante; la legittimazione passiva è in capo al Ministro dell'Interno: in materia di tenuta del registro della popolazione il Ministero dell'Interno è legittimato passivo anche quando il sindaco compia un atto illegittimo. Infatti, il rapporto organico in forza del quale la pubblica amministrazione è obbligata a rispondere dei danni arrecati a terzi dai propri dipendenti può ritenersi interrotto soltanto quando il comportamento dell'agente, doloso o colposo, non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali propri dell'ufficio o del servizio al quale è addetto, ma sia determinato da motivi strettamente personali ed egoistici, tanto da escludere ogni collegamento di necessaria occasionalità tra le incombenze affidategli e l'attività produttiva del danno (Cass., sez. I, 26 luglio 2001, n. 10177).

Si sta consolidando l'orientamento della giurisprudenza secondo cui le controversie in materia di iscrizione e cancellazione dall'anagrafe coinvolgendo situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo trasferiscono la competenza sul contenzioso dal TAR al giudice ordinario (cfr. TAR Lombardia - Sezione III - Sent. 1° dicembre 2003, n. 5463; Cass. S.U. n. 449 del 19.6.2000).